

grammazione e alla erogazione dei servizi teatrali, avvalendosi di proprie strutture come i teatri municipali o di soggetti privati. I comuni possono, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e dall'ordinamento regionale, costituire appositi organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali, cui possono partecipare anche le province, secondo quanto previsto dall'articolo 40.

(A.C. 1540 – Sezione 8)

ARTICOLO 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Interventi pubblici per le attività teatrali).

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività teatrali, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, è disposto con una programmazione triennale della allocazione delle risorse sulla base di progetti dei soggetti del teatro, in applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e previa definizione di indirizzi generali fissati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, nonché del numero e dell'entità massima degli interventi, tenuti presenti i principi e le finalità culturali di cui alla presente legge ed acquisito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, è definita d'intesa con la Conferenza unificata ed è determinata sulla base e mediante il coordinamento delle programma-

zioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta teatrale sul territorio, anche ai fini della destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 444. Nella definizione della programmazione nazionale sono indicate forme particolari di sostegno e risorse adeguate per favorire lo sviluppo di attività teatrali stabili e la circolazione delle compagnie nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'organico coordinamento di cui al comma 2, la Conferenza unificata consulta il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione prosa - di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per il teatro di cui all'articolo 13.

(A.C. 1540 – Sezione 9)

ARTICOLO 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 9.

(Educazione e promozione teatrale).

1. La Repubblica promuove e sostiene l'educazione teatrale quale strumento pedagogico e didattico e momento di correlazione sociale. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono stabilire tempi di svolgimento di attività didattiche integrative concernenti l'educazione teatrale. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le amministrazioni competenti, gli enti locali e le istituzioni teatrali anche allo scopo di favorire attività di aggiornamento e di

orientamento scolastico ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

(A.C. 1540 – Sezione 10)

ARTICOLO 10 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 10.

(Attività di formazione).

1. La Repubblica assicura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale artistico e tecnico dei teatri, al fine di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro e alla sua integrazione con le altre arti della scena.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e previo parere della Conferenza unificata, fissa i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale del personale tecnico come previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero per i beni e le attività culturali, in coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni, si avvale per la formazione del personale artistico dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, la quale può essere autorizzata a istituire nuove sedi e a sottoscrivere accordi con scuole di teatro qualificate per realizzare un decentramento territoriale dell'attività di formazione.

3. Al termine dei corsi, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, previa convenzione con i teatri stabili o altri soggetti teatrali, individuati sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati artistici raggiunti, può organizzare corsi professionali preliminari all'inserimento nel mondo del lavoro.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per il riordino dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata l'attività di formazione degli organizzatori e tecnici dello spettacolo.

6. Le regioni, cui competono le funzioni e i compiti concernenti il rilascio delle qualifiche professionali, informano periodicamente l'Accademia nazionale d'arte drammatica circa le proprie autonome iniziative inerenti l'attività di formazione ed aggiornamento del personale dello spettacolo.

(A.C. 1540 – Sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 11.

(Drammaturgia contemporanea).

1. La Repubblica sostiene e riconosce la drammaturgia contemporanea, in particolare la drammaturgia italiana. L'allestimento di testi di autori contemporanei italiani ed europei, che contribuiscono al rinnovamento del repertorio teatrale, costituisce criterio preferenziale per l'asse-

gnazione dei contributi pubblici di cui all'articolo 8. Il Centro nazionale per il teatro deve destinare annualmente una quota predefinita delle risorse disponibili per sostenere la produzione di opere di autori contemporanei. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato d'intesa con la Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'assegnazione di contributi agli autori e ai soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea.

(A.C. 1540 – Sezione 12)

ARTICOLO 12 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 12.

(Dipartimento dello spettacolo).

1. Il Dipartimento dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'assolvimento dei compiti dello Stato relativi all'attività teatrale.

2. Il Dipartimento dello spettacolo svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; provvede all'esecuzione delle deliberazioni e degli atti; svolge attività di raccordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Centro nazionale per il teatro; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, esso svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze a favore dell'attività teatrale adottati dal Dipartimento dello spettacolo

sono tempestivamente affissi all'albo del Dipartimento e resi pubblici con gli altri mezzi di informazione ritenuti idonei. I provvedimenti sono pubblicati includendo: i nomi dei membri di commissione presenti e di quelli assenti, i soggetti o le opere le cui domande siano state esaminate, le motivazioni in base alle quali le singole domande sono state accolte, l'esplicitazione dei principi e dei parametri che determinano l'entità delle provvidenze deliberate.

(A.C. 1540 – Sezione 13)

ARTICOLO 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL TEATRO

ART. 13.

(Costituzione del Centro nazionale per il teatro).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la società per azioni denominata « Centro nazionale per il teatro », che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto costitutivo.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 19.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile non espressamente derogate dalla presente legge.

4. Il capitale sociale ed il numero delle azioni della società sono determinati dall'atto costitutivo di cui al presente articolo e comunque in misura non superiore al patrimonio dell'Ente teatrale italiano.

(A.C. 1540 – Sezione 14)**ARTICOLO 14 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 14.***(Capitale sociale).*

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per il teatro il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, le azioni non sono trasferibili.

4. Il Centro nazionale per il teatro può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione teatrale, previsti dall'articolo 16, nonché di ulteriori compiti, sulla base di una convenzione con il Dipartimento dello spettacolo, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*.

(A.C. 1540 – Sezione 15)**ARTICOLO 15 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 15.***(Successione all'Ente teatrale italiano).*

1. L'Ente teatrale italiano (ETI), di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è

soppresso a decorrere dalla data di costituzione del Centro nazionale per il teatro.

2. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ETI, in essere alla data della sua costituzione.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali dispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento degli spazi teatrali di proprietà dell'ETI sulla base delle indicazioni dei comuni in cui tali spazi sono ubicati.

(A.C. 1540 – Sezione 16)**ARTICOLO 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 16.***(Oggetto sociale).*

1. Il Centro nazionale per il teatro persegue la promozione e la diffusione della cultura teatrale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore del teatro. In particolare il Centro nazionale per il teatro ha per oggetto:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività teatrali, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 8, e la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo ai soggetti destinatari;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni teatrali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti;

d) il coordinamento del sistema delle residenze multidisciplinari, previsto dal capo VIII, sulla base delle proposte dei comuni e delle province e dei programmi regionali;

e) le attività di promozione indicate alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una convenzione stipulata con il Dipartimento dello spettacolo;

f) la diffusione della cultura teatrale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale anche avvalendosi degli organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività teatrali di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 40, comma 2.

2. Per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Centro nazionale per il teatro si avvale della Commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. La composizione della Commissione è ridefinita con provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali sentita la Conferenza unificata.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nella allocazione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per il teatro si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

(A.C. 1540 – Sezione 17)

ARTICOLO 17 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 17.

(Organi).

1. Sono organi del Centro nazionale per il teatro:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

(A.C. 1540 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 18.

(Presidente).

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, tra i componenti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

(A.C. 1540 – Sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 19.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'ar-

ticolo 16, nonché a quelli ulteriori ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo del teatro e con comprovate capacità organizzative, desumibili dalla direzione per almeno cinque anni di teatri stabili pubblici o privati, o di altri organismi teatrali che abbiano ricevuto contributi statali per almeno sei anni, ovvero dalla direzione di istituzioni teatrali straniere di comprovato prestigio internazionale. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per il teatro.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti porzioni:

a) due membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza unificata.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento dello spettacolo.

5. Nelle votazioni in seno al consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione di cui al comma 3 comunicano agli azionisti le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

7. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte

le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

(A.C. 1540 – Sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 20.

(Assemblea e collegio sindacale).

1. Lo statuto indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza degli azionisti.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità all'articolo 2397 del codice civile, nell'ipotesi indicata dall'articolo 14, comma 2.

(A.C. 1540 – Sezione 21)

ARTICOLO 21 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 21.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale del Centro nazionale per il teatro è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 19, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che disciplina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico nominato direttore generale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

(A.C. 1540 – Sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 22.

(Proventi).

1. Il Centro nazionale per il teatro, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 16 e per il suo funzionamento, riceve dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, i fondi già destinati all'ETI.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per il teatro ulteriori risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Il Centro nazionale per il teatro, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 23, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività teatrali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per il teatro.

(A.C. 1540 – Sezione 23)

ARTICOLO 23 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 23.

(Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per il teatro, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo – sezione prosa – di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quota delle risorse destinate al teatro di prosa connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 16 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e di quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali.

2. Il Centro nazionale per il teatro si avvale, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per il teatro, nell'ambito della propria programmazione e della allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinato al teatro di prosa, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione.

(A.C. 1540 – Sezione 24)

ARTICOLO 24 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 24.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per il teatro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

3. Il Centro nazionale per il teatro subentra nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ETI, esistenti alla data della successione di cui all'articolo 15.

4. I dipendenti di cui al comma 3 conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'ETI. In particolare, il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'ETI, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

(A.C. 1540 – Sezione 25)

ARTICOLO 25 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 25.

(Gestione commissariale ed insolvenza).

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per il teatro, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o tre commissari, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 106 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

2. Il Centro nazionale per il teatro è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

(A.C. 1540 – Sezione 26)

ARTICOLO 26 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO III

STABILITÀ TEATRALE

ART. 26.

(Funzioni pubbliche della stabilità).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e promuovono, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo tra loro, l'attività teatrale con

caratteristiche di stabilità, definita sulla base dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra una comunità individuata di artisti e tecnici con uno o più luoghi teatrali di una regione ovvero, in casi determinati, con luoghi teatrali ubicati in regioni diverse;

b) produzione teatrale propria, individuata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale, e che consideri la ricerca e l'innovazione teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per i ragazzi e per i giovani;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della drammaturgia italiana contemporanea, perseguendo il fine della continuazione e valorizzazione di un'alta tradizione culturale;

d) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), ricerca e rappresentazione del patrimonio teatrale collegato a tradizioni linguistiche locali;

e) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della ricerca sui nuovi linguaggi, nonché su forme di integrazione con le altre arti della scena;

f) assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attivando circuiti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura teatrali, idonei a favorire l'accrescimento della cultura teatrale della comunità.

2. Nell'ambito dell'area della stabilità, lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche o di gruppi linguistici istituzionalmente riconosciuti e ne promuovono lo sviluppo.

(A.C. 1540 - Sezione 27)

ARTICOLO 27 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

TEATRI NAZIONALI

ART. 27.

(Definizioni e natura giuridica).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali può attribuire, sentite le regioni e gli enti locali interessati, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali la qualifica di « teatro nazionale ». Tale qualifica può riguardare anche settori specifici della produzione teatrale, quali il « teatro sperimentale » e il « teatro per ragazzi ».

2. Per il riconoscimento di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili ad iniziativa pubblica esistenti, selezionandoli in base all'esperienza maturata, al ruolo avuto nella storia teatrale italiana, all'area nella quale insistono e al bacino dei potenziali fruitori.

3. I teatri nazionali hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, e natura giuridica di associazioni o di fondazioni.

(A.C. 1540 - Sezione 28)

ARTICOLO 28 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 28.

(Compiti dei teatri nazionali).

1. I teatri nazionali hanno il compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, promuovendone la conoscenza e la diffusione ed assicurando la valorizzazione, nell'ambito della program-

mazione della propria attività, anche degli autori italiani contemporanei.

2. I teatri nazionali assicurano una propria significativa produzione di spettacoli teatrali, definita in sede di programmazione triennale della propria attività.

3. I teatri nazionali possono ospitare, nell'ambito di un proprio organico progetto culturale, produzioni di teatri stabili e di teatri di altri Stati con particolare riguardo agli Stati europei, nonché produzioni di compagnie italiane e di altri Stati particolarmente significative, nell'ambito di una funzione di scambio costante di esperienze culturali.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali può definire, sentiti i teatri nazionali, previo parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, programmi di attività finalizzate a promuovere la rappresentazione e la conoscenza di specifici settori della tradizione drammaturgica nazionale.

(A.C. 1540 – Sezione 29)

ARTICOLO 29 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 29.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di « teatro nazionale », lo statuto dell'ente deve prevedere:

a) la presenza, tra i partecipanti, di enti pubblici in posizione maggioritaria;

b) le condizioni volte ad assicurare l'indipendenza delle scelte culturali del sovrintendente;

c) l'accettazione, previa convenzione che ne definisce i contenuti e gli oneri, delle attività teatrali, indicate dall'articolo 28, comma 4;

d) la partecipazione all'assemblea dell'ente dei rappresentanti dei partecipanti

pubblici e privati in proporzione all'apporto finanziario e patrimoniale di ciascuno.

2. Il sovrintendente di ciascuno dei teatri nazionali è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'assemblea dell'ente, tra le personalità di alta qualificazione culturale, con riferimento al mondo del teatro. Il sovrintendente resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte; può nominare un direttore aggiunto, al quale delegare funzioni gestionali o artistiche.

3. La deliberazione sulle tariffe di accesso ai teatri nazionali è soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di consentire la più ampia fruizione da parte dei cittadini.

(A.C. 1540 – Sezione 30)

ARTICOLO 30 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 30.

(Risorse finanziarie).

1. I teatri nazionali sono destinatari di finanziamenti da parte degli enti partecipanti e da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, che vi provvede, in via diretta, mediante prelievo in sede di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa al teatro di prosa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Lo statuto determina la misura dell'apporto finanziario degli enti di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore all'apporto finanziario annuale dello Stato. La convenzione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), definisce gli oneri rispettivamente a carico dello Stato e degli enti partecipanti per la realizzazione delle eventuali iniziative di cui all'articolo 28, comma 4.

(A.C. 1540 — Sezione 31)**ARTICOLO 31 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 31.**

(Teatro d'Europa).

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, ed in coerenza con l'articolo 2, comma 3, della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, può attribuire, con proprio decreto, ad una o più istituzioni teatrali nazionali, la qualifica di « Teatro d'Europa », considerando il ruolo svolto nel contesto delle attività teatrali europee, l'esperienza maturata e i riconoscimenti ottenuti, anche con decreto ministeriale.

2. Il Teatro d'Europa ha i seguenti compiti:

a) favorire scambi continuativi ed organici di lavoro tra registi, scrittori, autori, attori, scenografi, creatori e tecnici europei;

b) collaborare con analoghe istituzioni europee, anche al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra le diverse forme di spettacolo;

c) curare la documentazione sulla cultura teatrale europea, anche in accordo con analoghe istituzioni europee.

3. Il Teatro d'Europa è destinatario di finanziamenti specifici da parte degli enti partecipanti e dell'amministrazione centrale dello Stato, secondo le modalità di cui agli articoli 8, comma 1, e 30 della presente legge.

(A.C. 1540 — Sezione 32)**ARTICOLO 32 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****CAPO V****TEATRI STABILI****ART. 32.**

(Definizione e natura giuridica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali definiscono il sistema della stabilità nel proprio territorio.

2. Al fine di favorire la presenza teatrale sul territorio, perseguendo una politica di riequilibrio, le regioni prive di un teatro stabile possono:

a) partecipare ad un teatro stabile già esistente nel territorio di una regione diversa;

b) associarsi ad altri enti locali o soggetti privati per costituire un teatro stabile;

c) convenzionarsi con soggetti privati che già svolgono attività teatrale con carattere di stabilità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.

3. Gli statuti dei teatri stabili, nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono garantire la ripartizione della attività teatrale tra le sedi ubicate nei territori delle regioni partecipanti.

4. Ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche destinate ai teatri stabili, il Centro nazionale per il teatro tiene conto, in attuazione del principio di riequilibrio della presenza teatrale sul territorio, dei teatri stabili istituiti nelle forme indicate dal comma 2.

(A.C. 1540 – Sezione 33)**ARTICOLO 33 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 33.***(Riconoscimento).*

1. La qualifica di « teatro stabile » è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su indicazione della regione in cui il teatro ha sede, ovvero su proposta congiunta delle regioni interessate nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a).

2. Ai fini del riconoscimento lo statuto deve prevedere:

a) forme di stabilità degli artisti, in relazione al progetto culturale elaborato, e la stabilità del personale tecnico;

b) la presenza del sovrintendente, individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, dell'assemblea dei partecipanti e del collegio dei revisori dei conti;

c) la possibilità della partecipazione di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

d) la disponibilità di una sala teatrale con almeno cinquecento posti, ovvero, nelle ipotesi di un teatro con più sedi o operante in più regioni, la corrispondente disponibilità di sale, delle quali almeno una non inferiore a quattrocento posti;

e) la misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per il teatro;

f) la previsione di un centro teatro studio, di servizi culturali e di attività editoriali.

(A.C. 1540 – Sezione 34)**ARTICOLO 34 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 34.***(Compiti).*

1. I teatri stabili svolgono funzioni nel campo della produzione teatrale, nella gestione di ospitalità coerenti con il proprio progetto culturale, nell'aggiornamento degli artisti e dei tecnici e nella collaborazione organica con autori teatrali nella attività di ricerca, nella formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed agli studenti.

2. La produzione teatrale avviene sulla base di un progetto triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, e di un sistematico programma di ricerca. Essa è svolta nella sede o nelle sedi istituzionali del teatro con possibilità di ulteriori rappresentazioni nei teatri della regione.

3. L'ospitalità svolge una funzione integrativa della produzione del teatro stabile, nell'ambito del progetto culturale triennale, nonché una funzione di ampliamento delle conoscenze del pubblico. Essa deve prioritariamente avvenire con riferimento alla produzione di altri teatri stabili ed inoltre verso compagnie che si inseriscono, con la propria rappresentazione, nel progetto complessivo elaborato dal teatro.

(A.C. 1540 – Sezione 35)**ARTICOLO 35 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 35.***(Teatri stabili ad iniziativa pubblica).*

1. Le regioni, le province e i comuni possono partecipare stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri

stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse. Quando almeno due dei predetti enti territoriali partecipano stabilmente alla vita di un teatro stabile, questo assume la denominazione di « teatro stabile ad iniziativa pubblica ».

2. Quando la regione ed almeno una provincia ed un comune partecipano stabilmente, sostenendone finanziariamente l'attività, ai teatri stabili che hanno sede nel proprio territorio o in quello di regioni diverse, tali teatri assumono la denominazione di « teatri stabili con finalità culturali definite ad iniziativa pubblica ».

(A.C. 1540 – Sezione 36)

ARTICOLO 36 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VI

TEATRI STABILI CON FINALITÀ CULTURALI DEFINITE

ART. 36.

(Riconoscimento).

1. Nell'ambito dell'area della stabilità teatrale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono la funzione di interesse pubblico ed il rilievo culturale delle attività teatrali stabili che indirizzano la propria ricerca e produzione in particolari settori della cultura e della fruizione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, del teatro per i ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena.

2. I « teatri stabili con finalità culturali definite » sono persone giuridiche private, che perseguono, quale propria finalità statutaria, la ricerca e la produzione nei settori teatrali indicati al comma 1.

3. La qualifica di « teatro stabile con finalità culturali definite » è attribuita con

provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui il teatro ha sede.

(A.C. 1540 – Sezione 37)

ARTICOLO 37 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 37.

(Compiti dei teatri stabili con finalità culturali definite).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono l'attività dei teatri stabili con finalità culturali definite, valorizzandone il ruolo, sulla base di progetti culturali elaborati con cadenza triennale, che rispondono ai principi generali di definizione dei compiti pubblici dell'area della stabilità, indicati all'articolo 26, e alle specifiche esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 36.

2. In particolare, nell'ambito del progetto di cui al comma 1, i teatri stabili con finalità culturali definite prevedono:

a) la produzione di un significativo numero di propri spettacoli per ciascuna stagione teatrale, ricorrendo all'opera di più registi e tenendo conto della drammaturgia italiana contemporanea;

b) forme di ospitalità intese come completamento della propria produzione, nell'ambito del progetto culturale;

c) iniziative volte ad incentivare la cultura teatrale nell'ambito del territorio di appartenenza.

3. I teatri stabili con finalità culturali definite hanno un proprio direttore artistico, il quale elabora il progetto culturale, ed un nucleo artistico stabile. Con il provvedimento di cui all'articolo 36, comma 3, sono definiti, tenuto conto delle finalità

culturali perseguite, i requisiti della sala teatrale nella disponibilità del teatro stabile.

(A.C. 1540 – Sezione 38)

ARTICOLO 38 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VII

COMPAGNIE TEATRALI

ART. 38.

(Funzioni pubbliche delle compagnie teatrali).

1. Le compagnie teatrali rappresentano la tradizione storica del teatro italiano. Lo Stato, le regioni e gli enti locali ne riconoscono il fondamentale apporto culturale e ne promuovono l'attività e la professionalità.

2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche private che si organizzano in forma di enti, associazioni o società di produzione teatrale e adottano uno statuto coerente con la loro funzione professionale e culturale. Esse hanno il compito primario di promuovere la circolazione, su tutto il territorio nazionale, dello spettacolo dal vivo, garantendo in questo modo un servizio indispensabile alla diffusione della cultura e dell'arte teatrale presso il pubblico di ogni età, di ogni fascia sociale e provenienza geografica.

3. Le compagnie teatrali, in virtù della costituzione in un nucleo artistico e organizzativo stabile nel tempo, garantiscono la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione dei nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

(A.C. 1540 – Sezione 39)

ARTICOLO 39 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 39.

(Sostegno alle compagnie teatrali).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche attraverso il Centro nazionale per il teatro, sostengono le attività delle compagnie teatrali, sulla base di progetti elaborati su base triennale e che rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) presenza di un progetto culturale di particolare qualità e significato;

b) itinerario che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale con minore presenza di attività e di soggetti teatrali, in una complessiva ottica di riequilibrio;

c) attenzione alla ricerca e alla sperimentazione, anche con riguardo all'attività per l'infanzia e i ragazzi, alla valorizzazione di nuovi talenti, al rinnovamento del linguaggio e all'integrazione con altre arti sceniche;

d) presenza, nell'ambito del progetto culturale, di opere appartenenti alla drammaturgia italiana contemporanea;

e) priorità alla presenza di un nucleo artistico con carattere di continuità.

(A.C. 1540 – Sezione 40)

ARTICOLO 40 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 40.

(Attività di distribuzione ed esercizio teatrale).

1. Alla distribuzione e all'esercizio teatrale, come servizi offerti alla collettività

per favorire la diffusione della cultura teatrale, è riconosciuta la funzione di sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. Le regioni e gli enti locali provvedono a sostenere le attività di cui al comma 1 valorizzando la rete dei teatri municipali e costituendo appositi organismi regionali, interprovinciali o interregionali. Oltre alla distribuzione delle diverse forme di spettacolo dal vivo, tali organismi devono garantire in forma associata progetti organici di gestione dei servizi teatrali, anche a supporto e coordinamento delle residenze multidisciplinari.

3. Agli organismi di cui al comma 2, per le finalità ivi indicate, sono assegnate annualmente e con proiezione triennale quote dei fondi riservati alla prosa nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto degli interventi eventualmente previsti per le aree territoriali carenti di servizi.

4. Qualora negli organismi di cui al comma 2 non siano presenti rappresentanze espresse dalle regioni interessate, quote finalizzate del Fondo unico per lo spettacolo riservate alla prosa sono assegnate annualmente alle regioni.

(A.C. 1540 – Sezione 41)

ARTICOLO 41 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO VIII

RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

ART. 41.

(Definizione e finalità).

1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio, garantendo con continuità l'offerta teatrale, e di favorire l'incremento della cultura teatrale, nonché l'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo, il Centro nazionale per il teatro,

sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni e delle province, definisce il sistema delle residenze multidisciplinari. La residenza multidisciplinare consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale, ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

2. La permanenza triennale di cui al comma 1 può essere rinnovata nella medesima sede soltanto per un altro triennio.

(A.C. 1540 – Sezione 42)

ARTICOLO 42 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 42.

(Programmazione delle residenze).

1. Il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definisce i contributi per le residenze da sostenere con il conto speciale di cui all'articolo 43, tenendo conto della congruità dell'apporto garantito dai comuni e dalle province che intendono aderire nonché dell'apporto delle regioni.

2. Il Centro nazionale per il teatro nell'assegnazione dei contributi tiene conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al comma 1, delle esigenze di presenza teatrale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

3. Il Centro nazionale per il teatro sostiene esclusivamente residenze presso comuni per le quali gli enti locali di riferimento garantiscono un proprio apporto all'iniziativa. La quota di cofinanziamento comunale è indicata dal Centro nazionale per il teatro in base agli indirizzi stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata.

4. Con accordo stipulato tra il comune o i comuni e la provincia o le province interessati e la compagnia, sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. Il Centro nazionale per il teatro vigila sul rispetto delle finalità di cui all'articolo 41.

6. La compagnia che abbia acquisito la residenza triennale può promuovere, fermo restando l'obbligo di proprie produzioni, la rappresentazione di produzioni di altre compagnie nel teatro, anche avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 7, comma 2. Essa può rappresentare la propria produzione anche in altri teatri, previo adempimento degli obblighi attinenti alla propria produzione presso il teatro di residenza ed al di fuori del periodo minimo di apertura stabilito ai sensi dell'articolo 41, comma 1.

7. Al termine del primo triennio di attività, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della Conferenza unificata, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, valutata la corrispondenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmatici delle residenze multidisciplinari, provvede, ove necessario, ad apportare al sistema delle residenze i necessari correttivi e integrazioni.

(A.C. 1540 – Sezione 43)

ARTICOLO 43 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 43.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze).

1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per la concessione di agevolazioni

al sistema delle residenze multidisciplinari, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle compagnie ammesse al sistema delle residenze, di cui all'articolo 41 della presente legge.

2. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, sono inizialmente destinate lire 5 miliardi. Tale somma è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

(A.C. 1540 – Sezione 44)

ARTICOLO 44 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IX

ARTISTI DI STRADA

ART. 44.

(Attività espressiva degli artisti di strada).

1. L'attività degli artisti di strada è esercitata nelle piazze, nelle isole pedonali